

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1758-B}

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO, EMIGRAZIONE, COOPERAZIONE, PREVIDENZA E ASSISTENZA
SOCIALE, ASSISTENZA POST-BELLICA, IGIENE E SANITÀ PUBBLICA)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 3 agosto 1951

MODIFICATA DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 4 ottobre 1951 (Stampato n. 1828)

d' iniziativa dei Deputati BARTOLE, ZACCAGNINI, LUCIFREDI, TOMMASI e RIVA

Disciplina farmaceutica dei derivati della malonilurea (barbiturici)

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 6 ottobre 1951*

TESTO

APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

Nessun derivato dalla malonilurea può venire somministrato al pubblico se non dietro presentazione di ricetta medica irripetibile, compilata secondo le norme indicate al primo comma dell'articolo 154 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

ART. 2.

Ogni specialità medicinale o preparazione farmaceutica industriale che per singola confezione è suscettibile di procurare intossicazione barbiturica cade nel disposto della in-

TESTO

APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Ogni specialità medicinale o preparazione farmaceutica industriale che per singola confezione è suscettibile di procurare intossicazione barbiturica cade nel disposto del ti-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tera sezione IV, Capo V, del testo unico delle leggi sanitarie ed è pertanto soggetta alle stesse norme di cui al regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151.

ART. 3.

Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica è autorizzato ad esonerare dalla disciplina di cui alla presente legge le specialità medicinali e preparazioni farmaceutiche industriali contenenti barbiturico associato a fenil-dimetil-dimetilamino-isopirazone.

tolo II, capo V, intera sezione IV, del testo unico delle leggi sanitarie ed è pertanto soggetta alle stesse norme di cui al regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151.

ART. 3.

Identico.